

## **Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti.**

*E' ammissibile l'appello, ex art. [342](#) c.p.c. come novellato, laddove sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata, nella prospettiva della sua riforma.*

### **Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013**

...omissis...

**In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, poiché la struttura dell'atto, sebbene prolissa, rispetta i requisiti minimi<sup>1</sup> imposti dal novellato art. 342 c.p.c. (giusta previsioni del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, efficaci dall'11.9.12<sup>2</sup>). In particolare, sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata, nella prospettiva della sua riforma.**

Ancora in via preliminare, si ribadisce che il dispositivo della sentenza di primo grado appare incompleto, e che le statuizioni complessive devono essere ricavate dalla relativa motivazione.

5. Nel merito, la Corte osserva quanto segue.

5.1. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore della figlia C., l'appello principale è fondato.

Il C., attore in primo grado, non ne aveva chiesto la revoca (il petitum menzionava soltanto il figlio F., sull'evidente presupposto che il padre considerava non autosufficiente la figlia) -e coerentemente la F. non aveva interloquito al riguardo. Sul punto sussiste quindi il vizio di ultrapetizione, poiché la motivazione della sentenza ha lasciato intendere che l'assegno non era dovuto nei confronti di entrambi i figli (cfr. pag. 6, penultimo capoverso: "Nel caso di specie, non vi sono figli minorenni da tutelare né vi sono figli maggiorenni non economicamente autosufficienti"). Non è superfluo aggiungere che in materia vige il principio della domanda, poiché C. è maggiorenne (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3908 del 18.2.09).

---

<sup>1</sup> Per la formula nel nuovo appello, si veda VIOLA, [Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c.](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81.

<sup>2</sup> Per approfondimenti, NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

La F. è senz'altro legittimata a far valere il vizio suddetto -e d'altronde tale legittimazione non è contestata da controparte- poiché C. vive con la madre (v. infra, sub 5.3.), sicché le condizioni economiche complessive del nucleo familiare dipendono anche dall'assegno in favore di C..

Ne consegue che va ripristinato l'assegno di mantenimento in favore di C., dell'importo di Euro 450/00 mensili rivalutabili, disposto con la sentenza 233/06, resa nel corso del giudizio di separazione innanzi al Tribunale di Lagonegro.

5.2. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore del figlio F., l'appello principale merita parziale accoglimento.

Relativamente alla revoca dell'assegno, questa Corte condivide la decisione di primo grado, poiché F., che ha 31 anni, ha dimostrato capacità ed idoneità lavorativa, segnatamente come operaio edile. Ciò risulta dalle testimonianze di M.R., vigile urbano di San Chirico Raparo (PZ), e di P.V., amministratore della società Agri Raparo, con sede in Grosseto (ud. 18.10.11 e 29.5.12). Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento cessa con l'acquisizione di capacità lavorativa da parte del figlio maggiorenne.

E' invece fondata la doglianza relativa alla decorrenza della revoca, poiché 'Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada temperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione' (Cass., sez. I, sentenza 28987 del 10.12.08).

Ne consegue che la revoca dell'assegno nei confronti del figlio F. deve avere effetto dal mese successivo a quello della sentenza che ha disposto la revoca stessa, cioè dal gennaio 2013, mentre le eventuali questioni relative ai pregressi pagamenti dell'assegno dovranno essere regolate secondo i principi enunciati nella citata sentenza della Suprema Corte.

...omissis...

7. La reciproca soccombenza, nonché la natura della causa, suggeriscono la compensazione delle spese tra le parti, anche in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

- A.F.

- F..

nei confronti di

-CC.,

nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo,

avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 367/12, ed in riforma della medesima, così provvede:

I. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:

a. conferma l'assegno di mantenimento disposto con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 233/06, in favore di Cc;

b. revoca l'assegno di mantenimento disposto con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 233/06, nei confronti di F., a far data dal mese di gennaio 2013;

c. assegna la casa coniugale ad A.F.;

II. conferma per il resto la sentenza impugnata;

III. compensa le spese tra le parti, per intero.

Così deciso in Potenza, camera di consiglio 2 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile